

### **Istanze di variazioni – Adempimenti.**

Come noto, gli enti iscritti senza provvedimento per decorrenza termini devono inserire un'apposita pratica di variazione entro 90 gg dalla data di pubblicazione del relativo elenco, compilando la sezione corrispondente ai requisiti previsti nello Statuto.

Ai sensi degli articoli 8, 9, e 20 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020 devono essere depositati:

- l'**atto costitutivo** o, in alternativa, l'eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilità dello stesso;
- lo **statuto** adeguato alle disposizioni del [Codice del Terzo settore](#), **registrato presso l'Agenzia delle Entrate**.

Inoltre, è necessario procedere al completamento e all'aggiornamento dei dati relativi:

- all'indicazione degli **organi sociali dell'ente**, con la **data di nomina** e il **numero dei componenti**;
- a tutti i **titolari di cariche sociali - amministratori ed eventuali componenti dell'organo di controllo - e ai relativi poteri**, inserendo, per ciascuno, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e data di nomina. Ciò, tra l'altro, consentirà anche a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell'ente, il deposito degli atti o l'aggiornamento delle informazioni;
- alle **eventuali sedi secondarie** (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
- all'**elenco degli enti aderenti** e all'eventuale **affiliazione ad un ente**. In caso di affiliazione ad una rete associativa occorre allegare l'attestazione di adesione alla stessa;
- alle **attività di interesse generale** effettivamente esercitate, ricomprese tra quelle previste nello statuto. Si precisa che gli enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera k) del D.M. 106/2020, solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- al numero degli **associati**, al numero dei **volontari** e degli eventuali **lavoratori** ai sensi degli artt. 33 e 36 del CTS.

Si richiede, inoltre, agli **enti non commerciali** di prestare la massima attenzione nella compilazione del relativo campo nella sezione "Attività", e di inserire "**SI**" alla voce **Ente non commerciale**.

**Per gli enti dotati dell'organo di controllo**, è necessario anche allegare per ogni componente le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30 del codice del Terzo settore;

**Per gli enti già dotati di personalità giuridica, in possesso di uno statuto già adeguato alla riforma, il rappresentante legale o il notaio, oltre al deposito dello statuto, al completamento dei dati e agli aggiornamenti suindicati, dovranno depositare anche l'attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo, unitamente alla documentazione contabile presupposto dell'attestazione notarile stessa. (art.22 co.4 D. Lgs.117/2017 e artt.16 e 17 D.M. 106/2020).**

**Per gli enti che intendano acquisire la personalità giuridica, l'istanza dovrà essere presentata dal notaio che, oltre al completamento dei dati e agli aggiornamenti suindicati, dovrà depositare l'attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio.**

Si segnala che il sistema informatico non consente l'inserimento di due pratiche di "variazione", contemporaneamente. Pertanto, **si suggerisce di inserire nella pratica di variazione tutti i dati richiesti.**

Si rappresenta, inoltre, che per il deposito bilanci e per la richiesta del 5x1000, gli Enti devono aprire due apposite istanze nelle sezioni del RUNTS dedicate.

In particolare, per il deposito bilanci, è necessario allegare:

- il **bilancio di esercizio 2021** - redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020;
- i **rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi**, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021- allegandoli al bilancio di esercizio;
- il **bilancio sociale 2021** per gli enti obbligati alla redazione di tale documento. Quest'obbligo sussiste per gli enti del Terzo settore (Ets) che nell'esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro.

Si ricorda che **entro il 30 giugno 2023** dovranno essere depositati al Runts anche **bilancio di esercizio, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale** relativi all'esercizio 2022.

Nel caso in cui l'ente desideri accreditarsi al **5x1000**, dovrà, nell'apposita sezione, barrare il relativo campo e inserire l'Iban dell'organizzazione. Tale pratica non necessita di un'istruttoria da parte dell'Ufficio e viene approvata in automatico.

N.B. Si ricorda che gli aggiornamenti e i depositi di cui all'art. 20 co.1 del D.M. 106/2020 sono compiuti dai seguenti soggetti che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46,47, e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:

- a. il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
- b. uno o più amministratori dell'ETS o, in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'articolo 8, comma 6, lettera o);
- c. un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.